



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 39 DEL 09/10/2019

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2018 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETÀ DA INCLUDERE NEL GRUPPO “ COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA” E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO .

L'anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di ottobre, alle ore 17:30 nell'aula consiliare “Enzo Livio Damiano”, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 03/10/2019, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in seduta pubblica, in prima convocazione.

Presiede la seduta il Consigliere D'Ugo Biagio.

All'appello nominale chiamato dal Presidente del Consiglio alle ore 17:30 risultano rispettivamente presenti e assenti i sig.ri consiglieri comunali:

	COGNOME E NOME	P	A
1	D'Ugo Biagio	X	
2	Pace Claudia		X
3	Abbinanti Nunzia	X	
4	Imburgia Gregorio		X
5	Urso Vincenza		X
7	Arrigo Giuseppe		X
7	Abbinanti Chiara	X	
8	Puccio Roberto	X	
9	Nucatola Maria Concetta		X
10	Moreci Rosalia	X	
11	Piro Provvidenza	X	
12	Premutati Filippo	X	

Risultano presenti n.7 e assenti n. 5 consiglieri comunali (Pace, Imburgia, Urso, Arrigo e Nucatola).

Si dà atto della presenza in aula del Sindaco Giuseppe Virga.

Assiste la seduta il Segretario Generale Dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in trattazione l'argomento iscritto al terzo punto all'o.d.g. avente ad oggetto: **"Bilancio Consolidato Esercizio 2018- Individuazione degli enti e società da includere nel gruppo " comune di altavilla milicia" e nel perimetro di consolidamento"**.

Chiama ad relazionare sulla proposta di deliberazione il Responsabile del Settore II – Economico-Finanziario, Dott. Domenico Camarda.

Il Responsabile del II settore Dott. Domenico Camarda. *"Buonasera a tutti, il D.L. 118 del 2011 impone, dall'anno 2016, la redazione del Bilancio Consolidato del Comune di Altavilla Milicia e delle sue partecipate previa individuazione del perimetro di consolidamento. Già la stessa deliberazione è stata approvata nell'anno 2016 e nell'anno 2017. Per l'anno 2016/2017 non si è proceduto al consolidamento in quanto la normativa vigente fissava una soglia di rilevanza del 10% relativamente al rapporto tra il patrimonio del Comune, il patrimonio della partecipata e il totale dei ricavi. Le partecipate del Comune di Altavilla Milicia sono: la società consortile CO.IN.R.E.S. in liquidazione, la SRR, il GAC Golfo di Termini Imerese, il GAL Metropoli Est, nonché una partecipazione dello 0,57% in AMAP per la gestione integrata del servizio idrico. Queste partecipazioni sono per lo più imposte dalla normativa Regionale siciliana, sono partecipazioni ope legis la partecipazione nel Co.in.r.e.s.nella SRR e nell'ATO Idrico. Il Comune ha invece scelto volontariamente di partecipare al GAC Golfo di Termini Imerese e al Gal Metropoli Est. A partire da quest'anno la soglia di rilevanza in base alla quale deve essere effettuato o meno il consolidamento si è abbassata al 3%, e quindi in base alla normativa oggi vigente, il consolidamento è stato fatto per la partecipata SRR. Relativamente alle altre partecipate è bene precisare che il Comune di Altavilla Milicia non ha alcun debito dal momento che è in regola con i pagamenti nei confronti della SRR, GAC e GAL. Per quanto riguarda la società CO.IN.R.E.S è impossibile definire la posizione debitoria e creditoria del Comune ed è impossibile eseguire la riconciliazione delle partite creditorie in quanto la società Co.In.R.E.S no ha i bilanci legittimamente approvati dal 2006. Con questa proposta si intende procedere appunto al consolidamento e alla individuazione del perimetro di consolidamento e al consolidamento del bilancio del comune di Altavilla Milicia e della sua società partecipata SRR. La proposta ha avuto il parere favorevole del Collegio dei Revisori"*

Il Consigliere Puccio. *"Buonasera a tutti. Allora Presidente, intanto, mi dispiace che stasera non ci sia la consigliera Pace, in quanto volevo capire perché non è stata convocata la Commissione Bilancio, visto che si parla di bilancio. Chiaramente la risposta non la darà nessuno. La Commissione bilancio è una Commissione che va convocata, in quanto forse l'unica tra le Commissioni obbligatoria"*.

Il Presidente del Consiglio comunale. *“Il parere su questa proposta non è vincolante, se non sbaglio. Capisco che chiaramente ci sarà stato un impedimento tale da non convocare, però è bene domandare a lei, quindi, la prego di riservare questa domanda al successivo Consiglio Comunale nella quale è presente, oppure per iscritto può scriverla. Dal mio punto di vista sappia che posso riportare il suo appunto”.*

Il Consigliere Puccio: *“infatti ho detto che mi dispiace non poter domandare a lei. Comunque, GAC partecipata: oggi io volevo capire questa partecipata a cosa ci è servita, ha portato un vantaggio? Un'altra cosa che volevo capire sul “FLAG” è quali sono stati i vantaggi ad oggi che hanno portato questa partecipata. Poi una cosa che non ho capito o forse non ho capito io, la quota di partecipazione era di mille euro annuali, se non mi sbaglio, perché adesso li paghiamo ogni anno mille euro? Io avevo capito che erano mille euro di partecipazione, come mai adesso si pagano ogni anno?”*

Interviene il Sindaco. *“Sì grazie Presidente, buonasera, scusate io ho ascoltato solo in parte, per mia colpa l'intervento del consigliere Puccio. Il FLAG è una partecipata, è un consorzio di comuni di cui il comune di Altavilla è socio e io ne sono Presidente, tra l'altro. È un organismo che si propone un'azione di intervento sulla fascia costiera, in particolare, perché è un consorzio che comprende i comuni che vanno da Bagheria fino a Pollina. Ha una sua dotazione finanziaria, gestisce fondi erogati dalla Comunità Europea e si propone di adottare iniziative volte a uno sviluppo turistico costiero oltre che ad altre iniziative di incentivo alla pesca e quindi in un settore un poco più di dettaglio che non riguarda direttamente il Comune di Altavilla Milicia. Abbiamo una costa bella e grande che stiamo riqualificando per quanto più è possibile, in questo il FLAG ci darà una mano d'aiuto, perché tra le misure già approvate in Assessorato del FLAG ce ne è anche una che riguarda tutti i Comuni della fascia costiera, anche quelli privi di marineria e di porti, e tra questi Altavilla che beneficerà di un intervento a titolarità ha fatto del FLAG di oltre 70.000,00 euro proprio sulla costa, posso dire lo posso anticipare perché sono dati ormai certi. Stiamo lavorando a un progetto di riqualificazione che interesserà quella fascia costiera di Altavilla, segnatamente sotto la stazione ferroviaria, dove è stato effettuato quel primo intervento di demolizione di immobili abusivi che poi ha subito un rallentamento nelle opere di bonifica a seguito di un sequestro determinato poi dal sospetto di una contaminazione con amianto. Sarebbe, peraltro, ma di questo daremo poi più ampia e diffusa notizia appena avremo tutti i dati certi, sembrerebbe, comunque, dall'esito delle analisi che, in realtà, questa contaminazione era soltanto ipotetica, ed è un'ipotesi, che poi è stata smentita dalle analisi chimiche. Al di là di questo, perché poi ci torneremo, dicevo questo intervento a titolarità del FLAG sulla base di un progetto che già il nostro ufficio tecnico sta elaborando sarà appunto destinato a questa zona per completare appunto con l'intervento di riqualificazione. Ci sono poi tutta una serie di altri interventi, più o meno consistenti, che farà il FLAG anche nel territorio di Altavilla e comunque nel territorio nella fascia costiera diciamo che riguarda anche Altavilla, per cui con un beneficio magari non diretto,*

ma comunque indiretto, perché è chiaro che movimentare flussi turistici a Casteldaccia o a Cefalù o ad Aspra è chiaro che da un ritorno se sapremo con intelligenza, e sono certo che sapremo farlo sfruttare, diciamo che darà un ritorno anche al Comune di Altavilla. Quindi il FLAG è questo. Diciamo che è una partecipata che, se forse fino a poco tempo fa, non aveva prodotto tangibili risultati, ma c'era un lavoro preparatorio alle spalle, ora devo dire avendone diretta cognizione ripeto, avendo avuto anche l'onore di essere stato nominato dall'assemblea dei soci Presidente del Consiglio di Amministrazione, per cui ripeto ho dati certi. Oggi comincerà a dare importanti frutti anche ad Altavilla grazie".

Il Presidente del Consiglio Comunale chiama a relazionare il Dott. Camarda.

Il Dott. Domenico Camarda: *"Si allora per quanto riguarda il FLAG, ex GAC Golfo di Termini Imerese, la quota di partecipazione e per i costi comuni ogni anno ammonta a euro 500,00. Così come ha detto il Sindaco sarà oggetto di un prossimo Consiglio comunale, quando faremo le variazioni di bilancio la misura 4.63 del programma operativo F e P Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 2014/2020, nell'ambito delle strategie di sviluppo locale e di tipo partecipativo 1 1 13 assegnato al GAC Golfo di Termini Imerese di cui il Comune è socio, la somma di euro 2.388.873,75 euro in funzione di questo stanziamento, a breve, sarà oggetto di proposta al Consiglio comunale una variazione del bilancio di previsione 2019/2021 che prevede entrate a destinazione vincolata per investimenti diretti alla riqualificazione del litorale e spese a destinazione vincolata per circa 350.000,00 euro. Per quanto riguarda il GAL Metropoli Est la quota di partecipazione annua, diretta sempre a coprire i costi comuni di gestione, è di euro 2.000,00. A fronte di questa quota, anche qui sarà oggetto di variazione di bilancio la previsione di una somma in entrata e uscita a destinazione vincolata per investimenti. Infatti il programma di sviluppo rurale 2014/2020, approvato con decisione della Comunità Economica Europea 8.4.0. 3. del 24 di novembre in particolare Misura 1.9, sostegno allo sviluppo locale è stato assegnato a tutti i GAL circa 7,8 milioni di euro. In base alla quota che si presume sarà assegnata al GAL Metropoli Est, in base alla nostra quota di partecipazione, anche qui sarà prevista in bilancio una somma di circa 200.000,00 euro in entrata e uscita a destinazione vincolata. Ad oggi siamo saremo pronti a breve con questa operazione di bilancio a sfruttare questi finanziamenti che ci permetteranno di riqualificare il litorale e la zona montana".*

Il Consigliere Puccio: *"Presidente, a proposito di Metropoli Est, nel 2014 abbiamo fatto un recesso da questa partecipata. Noi tutti sappiamo che, a capo di queste partecipate c'è un Collegio Sindacale che ha il dovere appunto di controllare il giusto andamento sia economico che amministrativo e qualora ci fossero appunto delle recessioni di dire all'Amministrazione se è in credito o in debito sappiamo, qualche cosa del 2014 se siamo*

andati in credito o in debito. Quando abbiamo fatto la recessione dalla Metropoli est del 2014, io penso, sia giusto e il caso di sapere se appunto ci siano dei debiti in sospeso, magari”.

Il Dott. Domenico Camarda. *“Il consigliere Puccio ha fatto una domanda è molto corretta. La legge ci impone il controllo reciproco delle partecipate, nel caso di specie dobbiamo distinguere tra Metropoli Est, società cooperativa a responsabilità limitata, e il GAL Metropoli Est si tratta di due società diverse. Per quanto riguarda il Gal Metropoli Est è una società al partenariato pubblico o privato verso la quale abbiamo effettuato la riconciliazione delle partite debitorie e creditorie, siamo assolutamente in regola con il pregresso, abbiamo preso l’impegno di spesa per la quota che dobbiamo nell’anno 2019. I bilanci sono approvati mi sembra fino all’anno 2018 e comunque abbiamo fatto la comunicazione di tutti i dati così come impone la legge e al Mef. Discorso diverso è il caso di Metropoli Est società in liquidazione nei confronti della quale abbiamo esercitato il diritto di recesso già nel 2014, entro i limiti prescritti dallo Statuto nei confronti della quale al 2014 avevamo pagato tutte le quote sociali, fino legittimamente fatturate, al 2013, non avevamo pagato la quota relativa al 2014, ma successivamente è arrivato l’atto di pignoramento da parte di uno dei revisori e dei componenti del Collegio sindacale della società e in forza di un atto del tribunale, abbiamo pagato la quota sociale a tale professionista, e quindi le nostre partite debitorie e creditorie sono esaurite. L’anno scorso è arrivata una nota dell’Assessorato ed Enti Locali con la quale ci chiede la restituzione pro quota di circa 20.000,00 euro di un contributo di circa 260.000,00 euro per la realizzazione di un progetto di assistenza denominato: “Progetto reti locali”, che allo stato attuale sembra non a non essere stato mai realizzato. Abbiamo chiaramente, risposto alle nostre motivazioni così come hanno fatto tutti gli altri Comuni all’Assessorato, in quanto tale progetto non è mai stato realizzato, tali fondi sono stati erogati a Metropoli Est e sembrerebbe siano stati utilizzati per pagare spese ai comuni. Da qui abbiamo contestato, dico abbiamo contestato, questa richiesta ed è stato nominato un Commissario ad Acta e qualora facesse azioni di esecuzione forzata saremmo costretti a pagare, perché è un funzionario della Regione, ma potremmo rivalerci su quelli che erano a suo tempo gli organi di amministrazione di Metropoli Est”.*

Il Consigliere Puccio: *“Quindi, Presidente, mi sembra di capire che ancora tutto è in sospeso per quanto riguarda questa cosa, cioè abbiamo un conto in sospeso con Metropoli Est”.*

Il Dott. Domenico Camarda risponde dicendo che non abbiamo conto in sospeso.

Interviene il Segretario Generale, Dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi: *“A completamento di quanto detto dal Dott. Camarda, è corretto distinguere tra le somme che pro-quota l’Assessorato Regionale ci sta richiedendo per questo finanziamento erogato con fondi dell’Unione Europea a Metropoli Est, con fondi che invece Metropoli Est non ha speso per il progetto. Sono due situazioni contabili e giuridiche assolutamente distinte, nella misura in cui noi a Metropoli Est non dobbiamo assolutamente più nulla. Quello è un finanziamento che l’Unione europea ci richiede indietro, in virtù del fatto che, ai tempi in cui fu erogato,*

comunque, il Comune era socio per quanto noi di questo finanziamento non ne conosceremo nulla e ovviamente tutto sarà mandato alle sedi competenti per avere poi azioni di rivalsa nei confronti di chi effettivamente ed evidentemente ha distratto le somme rispetto al finanziamento”.

Il Consigliere Puccio: “Sì Presidente, che si tratti di Unione europea o che si tratta di Metropoli Est secondo me comunque era il caso farlo presente tutta questa situazione nella documentazione, in modo di rendere più cristallino tutto, però, dico, questa è una sciocchezza. Presidente parliamo di Co.IN.R.E.S. Purtroppo, noi tutti sappiamo che pende un grosso debito che riguarda il Co.IN.R.E.S., diciamo nei Paesi che ai tempi hanno usufruito di questa... La domanda che mi faccio io è ad oggi, se non mi sbaglio, il debito ammonta a circa più di 90 milioni, ma secondo me anche 100 milioni. Per quello che ho potuto leggere la quota di partecipazione del 2,73%. Noi ribadiamo sempre che abbiamo una somma accantonata appunto per fare fronte a questo problema, mi può dire cortesemente quant'è la somma accantonata? per quello che posso capire io la somma accantonata è un 1.280.000,00 euro le risulta, ragioniere, perfetto. Però facendo una piccola operazione facile nel telefono, 2,73 per cento su 100.000,00 milioni la distanza è molto lunga, mi viene un risultato completamente diverso da un 1.280.000,00 euro siamo distanti da affrontare il problema, o mi sbaglio ragioniere”.

Il Dott. Domenico Camarda: “Prima di tutto devo precisare che la società consortile CO.IN.R.E.S., a norma vigente, non è stata oggetto di consolidamento in quanto è appunto in liquidazione. Ecco perché il bilancio non può materialmente e per legge essere consolidato. Poi sì, tornando a quello che ha detto il consigliere Puccio giustamente, così come abbiamo già detto in occasione dell'approvazione del Rendiconto Consuntivo il 26 aprile di quest'anno, il CO.IN.R.E.S. è la sua massa passiva rappresenta uno dei pericoli che il Comune di Altavilla Milicia deve fronteggiare. Il CO.IN.R.E.S., preciso non al bilancio approvati dall'anno 2006, quindi, questa società per tredici anni non ha bilanci. Ad oggi non si conosce bene qual è la sua massa passiva ma da notizie attinte da fonti di stampa non posso che confermare quello che ha detto il consigliere Puccio. Sarebbe che il totale debiti sia circa 90 milioni di euro. Il Comune potrebbe essere chiamato sia a partecipare per la sua quota di partecipazione che abbiamo accantonato un milione e due perché accanto a questo milione e due vi è un credito di un 1.054.877,00, mi sembra, che il Comune ha nei confronti del CO.IN.R.E.S. e in subordine nei confronti della Regione Sicilia. Perché il CO.IN.R.E.S. ha usufruito di ben tre anticipazioni regionali, mai restituite, mai acclarate, da un organo o esecutivo o legislativo del Comune di Altavilla Milicia in particolare nella seconda anticipazione nella terza anticipazione la prima è stata oggetto di una deliberazione di Giunta e negli anni 2009/2010. Quindi, abbiamo un milione e due accantonati è circa un 1.054.000,00 di credito nei confronti del Co.IN.R.E.S. A parte, vi sono altre somme in contestazione perché, nell'anno 2013/14 alcune fatture sono state pagate solo in parte, in quanto molti servizi non sono stati resi dal CO.IN.R.E.S. E' chiaro che questo vale per noi, vale per tutti i comuni, qualora, non si trovi una situazione politica al problema CO.IN.R.E.S. ,

così come è stata fatta per la città di Napoli, la città di Catania, la città di Roma, coinvolga il Governo centrale, i circa 90 per cento dei Comuni che fanno parte di questa società consortile potrebbero dichiarare tranquillamente il dissesto, non noi. Chiaramente per noi comporterebbe un grave squilibrio finanziario, perché saremmo chiamati sicuramente a pagare un milione e due che è la somma che, eventualmente, dovremmo a copertura di queste perdite. Ma come abbiamo già osservato in occasione della relazione della ricognizione sulle partecipate, il Comune di Altavilla Milicia, ha sempre pagato, cioè saremmo chiamati a rispondere di perdite provocate da una cattiva gestione provocata dal fatto che altri Comuni non hanno pagato, penso, per esempio, a Bagheria, Marineo e Villabate, quindi, qui si aprirebbero poi altri scenari per eventuali azioni di rivalsa”.

Il Consigliere Puccio: *“Concludo dire che siamo in una situazione abbastanza tranquilla, sì, dal passare da un Comune virtuoso, comunque, mi sembra c’è una bella differenza, dico sperando sempre che questi soldi poi si mantengano i 90 milioni e non se non c’è qualche sorpresa in futuro, perché, comunque, teniamo in considerazione che, comunque, a livello logistico il CO.IN.R.E.S. è sempre attivo, quindi, chissà se magari poi non aumenta pure sto debito dico questa è una mia. ... Però, logisticamente funziona, sempre, qualcuno i soldi in qualche parte li devono prendere e non vorrei che in futuro ci sia un’altra sorpresa. Chiaramente, siamo secondo me abbastanza distanti da affrontare il problema, completamente, con questi numeri, ragioniere non me ne voglia, perché penso che lei sul campo è uno dei migliori e la ringrazio per il lavoro che fa, però chiaramente con questi numeri non me la sento proprio di approvare questo bilancio”.*

In assenza di ulteriori interventi il **Presidente del Consiglio Comunale** pone ai voti la proposta a scrutinio palese per alzata di mano

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole dell’Oref;

Visto il Regolamento per il funzionamento del C.C. ed il vigente Statuto;

Assenti n. 5

Presenti n. 7

Favorevoli n. 5

Contrari n. 2

Con voti Favorevoli n. 5 e contrari n.2 (Puccio, Abbinanti Chiara) su **proclamazione del Presidente**

APPROVA

La proposta di deliberazione.

Il Presidente del Consiglio comunale pone dunque ai voti l'immediata eseguibilità del provvedimento deliberato, con il seguente esito:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Regolamento per il funzionamento del C.C. ed il vigente Statuto;

Assenti n. 5

Presenti n. 7

Favorevoli n. 5

Contrari n. 2

Con voti Favorevoli n. 5 e contrari n.2 (Puccio, Abbinanti Chiara) **su proclamazione del Presidente**

APPROVA

L'immediata eseguibilità del provvedimento.

Si prosegue con il successivo punto all'ordine del giorno



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
ORIGINALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE
N. DEL

Oggetto : BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2018 – INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETA' DA INCLUDERE NEL GRUPPO "COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA " E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

IL RESPONSABILE DEL II° SETTORE

(Giusta Determinazione del Sindaco n. 9/2018 , il quale attesta l'assenza di ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione al presente provvedimento)

Premesso che il Decreto Legislativo n. 126/2014 ha aggiornato il Decreto legislativo n. 118/2011, disciplinando la predisposizione del bilancio consolidato agli articoli 11 bis e 11 quinquies ed introducendo al medesimo decreto, l'allegato 4/4 ad oggetto "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato";

Considerato che la normativa sopraindicata prevede che :

- gli enti locali predispongano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate che costituiscono il gruppo amministrazione pubblica;
- a tal fine gli enti capogruppo predispongano due distinti elenchi concernenti:
 - a) gli enti, le aziende, e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
 - b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;
 - c) i due elenchi siano oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

- d) l'elenco degli enti compreso nel perimetro di consolidamento sia trasmesso a ciascuno degli enti interessati al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne del gruppo (crediti, debiti, proventi ed oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo);
- e) ai sensi dell'articolo 11 bis del D.Lgs n. 118/2011, gli enti adottino lo schema di bilancio consolidato di cui all'allegato 11, costituito dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato a cui siano allegati:
 - a) la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa;
 - b) la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

Rilevato che sulla base delle disposizioni sopra richiamate, sono da comprendere nel gruppo dell'Amministrazione pubblica gli organismi strumentali, gli enti strumentali controllati e partecipati, le società controllate e le società a partecipazione pubblica affidatarie dei servizi pubblici locali;

Considerato altresì che :

-al fine della determinazione del perimetro di consolidamento, possono non essere inseriti nell'elenco gli enti-società che rientrano nei casi di "irrilevanza", ovvero quando il bilancio di un componente del gruppo presenta, per i seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economico-finanziaria della capogruppo:

- f) totale dell'attivo;
- g) patrimonio netto;
- h) totale dei rinvii caratteristici

-sono da considerarsi irrilevanti, e quindi non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione in enti/società territoriali inferiori all'1 del capitale degli stessi ;

Precisato che ai sensi dell'art. 18 del D.lgs 118/2011 e del comma 8 dell'articolo 151 del Decreto Legislativo n. 267/2000, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui lo stesso bilancio fa riferimento;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 01/02/2019 recante “Revisione straordinaria delle partecipazioni detenute al 31/12/2017 ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione partecipazione possedute – Individuazione partecipazione da alienare”;

Dato atto che il Comune di Altavilla Milicia non ha organismi strumentali e che detiene le seguenti partecipazioni azionarie :

Società Partecipata	S.R.R.
Ragione Sociale	Società Regolamentazione Servizio Rifiuti
Quota Partecipazione	4,06%
Finalità della Società	Gestione Integrata del Ciclo di Raccolta dei Rifiuti
Composizione	Società interamente Pubblica
Società Partecipata	CO.IN.R.E.S (In Liquidazione)
Ragione Sociale	Consorzio di Comuni
Quota Partecipazione	2,73 %
Finalità della Società	Gestione Integrata del Ciclo di Raccolta dei Rifiuti
Composizione	Società interamente Pubblica
Società Partecipata	G.A.C. Golfo di Termini Imerese
Ragione Sociale	Società Consortile Cooperativa
Quota Partecipazione	1.000,00 Euro
Finalità della Società	Agenzia di Sviluppo
Composizione	Partenariato Pubblico-Privato
Società Partecipata	G.A.L. Metropoli Est
Ragione Sociale	Società a responsabilità limitata mista con scopo consortile
Quota Partecipazione	3.000,00 Euro
Finalità della Società	Agenzia di Sviluppo
Composizione	Partenariato Pubblico-Privato

Società Partecipata	AMAP S.P.A.
Ragione Sociale	Società Per Azioni a capitale interamente pubblico
Quota Partecipazione	0,01
Finalità della Società	Gestione Servizio Idrico Integrato
Composizione	Società interamente Pubblica

Considerato che la Società Regolamentazione Rifiuti è stata costituita nel 2012, ai sensi della L.R. 08/04/2010 N. 9 per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. N.13 "Palermo Provincia Est" (S.R.R.), con durata prevista 31/12/2030 ;

Dato atto che che la partecipazione nella Società Regolamentazione Rifiuti non può essere oggetto di alienazione e nemmeno delle lisure di cui all'art.20, commi 1 e 2 del D.Lgs 19/08/2016 n. 175 come modificato dal D.lgs 26/06/2017 n. 100, rientrando la stessa nella categoria di cui all'art. 4. Commi 1 e 2 del citato Decreto Legislativo, in quanto tale partecipazione è stata attuata in forza di specifica previsione di Legge Regionale di Settore;

Considerato che con sentenza del 10/04/2015 Il Giudice dell'Esecuzione Dott.Angelo Petralia nel procedimento iscritto al n. 105 dell'anno 2014 R.G. promosso da AMIA S.P.A. contro Coinres ha evidenziato "che in ogni caso i bilanci del consorzio relativi agli anni 2007-2008-2009 sono stati dichiarati illegittimi con sentenza del tribunale di Termini Imerese in data 11/02/2014; che con riferimento gli anni successi 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 non risultano approvati i i bilancio del predetto consorzio determinandosi così l'assenza dei requisiti di certezza, liquidità, esigibilità di qualsivoglia credito nei confronti del consorzio medesimo", e pertanto al momento non esistono bilanci approvati che consentano analisi dei dati patrimoniali;

Considerato che dall'elenco sopra riportato le società partecipate risultano irrilevanti a norma del principio contabile n. 4 di cui all'allegato n. 4 del D.Lgs 118/2011;

Dato atto che la partecipazione in Amap S.p.A è stata deliberata con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 21 del 05/03/2015;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 , comma 1 del D.lgs 267/2000;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 26/10/2018 “ Bilancio consolidato esercizio 2017 – Individuazione degli enti e società da includere nel gruppo “Comune di Altavilla Milicia “ e nel perimetro di consolidamento”;

Visto il Bilancio Consolidato 2018 del Comune di Altavilla Milicia, costituito da Stato Patrimoniale, Conto economico , e Relazione sulla Gestione e Nota Integrativa (Allegato A);

Visto il Parere del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Altavilla Milicia ;

Propone

- 1) **Approvare** , per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, l'elenco degli enti-società ricompresi nel gruppo “Comune di Altavilla”:

Società Partecipata	S.R.R.
Ragione Sociale	Società Regolamentazione Servizio Rifiuti
Quota Partecipazione	4,06%
Finalità della Società	Gestione Integrata del Ciclo di Raccolta dei Rifiuti
Composizione	Società interamente Pubblica
Società Partecipata	CO.IN.R.E.S (In Liquidazione)
Ragione Sociale	Consorzio di Comuni
Quota Partecipazione	2,73 %
Finalità della Società	Gestione Integrata del Ciclo di Raccolta dei Rifiuti
Composizione	Società interamente Pubblica
Società Partecipata	G.A.C. Golfo di Termini Imerese
Ragione Sociale	Società Consortile Cooperativa
Quota Partecipazione	1.000,00 Euro
Finalità della Società	Agenzia di Sviluppo

Composizione	Partenariato Pubblico-Privato
Società Partecipata	G.A.L. Metropoli Est
Ragione Sociale	Società a responsabilità limitata mista con scopo consortile
Quota Partecipazione	3.000,00 Euro
Finalità della Società	Agenzia di Sviluppo
Composizione	Partenariato Pubblico-Privato
Società Partecipata	AMAP S.P.A.
Ragione Sociale	Società Per Azioni a capitale interamente pubblico
Quota Partecipazione	0,01 %
Finalità della Società	Gestione Servizio Idrico Integrato
Composizione	Società interamente Pubblica

- 2) **Dare atto** che il Comune di Altavilla Milicia non esercita nei confronti delle sopraindicate società alcuna posizione di controllo;
- 3) **Dare atto** che la partecipazione in Amap S.p.A è stata deliberata con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 21 del 05/03/2015 ;
- 4) **Dare atto** che le sopraindicate partecipazioni sono irrilevanti a norma del principio contabile n. 4 del D.Lgs 118/2011 ad eccezione , ad eccezione della S.R.R.;
- 5) **Dare atto** che la Società S.R.R. entra nel perimetro di consolidamento, trattandosi di società pubblica con parametri di bilancio rilevanti ai fini del consolidamento. La sSocietà presenta nel conto economico costi di personale per € 360.154,00 non presenta perdite di esercizio e non ha utilizzato strumenti finanziari derivati;
- 6) **Procedere** all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2018, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Relazione sulla Gestione e Nota Integrativa (Allegato A) in quanto, ai sensi dell'art. 11 bis del Decreto legislativo n. 118/2011, risultano partecipazioni in società controllate o partecipate oggetto di consolidamento;

- 7) **Dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
(Dott. Domenico Cangra)



PARERI

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: “ BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2018 – INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETA’ DA INCLUDERE NEL GRUPPO “COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA “ E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO”, per quanto concerne la Regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 53, comma 1 , della L. 142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii.”, si esprime parere: **Favorevole**

Altavilla Milicia, 03/09/2109

Il Responsabile del II settore
Dott. Domenico Camarda



Per quanto concerne la **Regolarità Contabile**, ai sensi dell’articolo 53, comma 1 ai sensi dell’articolo 53, comma 1 , della L. 142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., si esprime parere: **Favorevole**

Altavilla Milicia, 03/09/2019

Il Responsabile del II settore
Dott. Domenico Camarda





**COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

**ALLEGATO A
BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2018**

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/96
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		112,26	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		112,26		
B) IMMOBILIZZAZIONI				
<u>Immobilitazioni immateriali (I)</u>				
1	Costi di impianto e di avviamento	4.159,70	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	57.933,13	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		BI4	BI4
5	Avviamento		BI5	BI5
6	Immobilitazioni in corso ed accantonati		BI6	BI6
9	Altre	45,59	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		62.148,42		
<u>Immobilitazioni materiali (II)</u>				
II.1	Beni demaniali	379.821,93		
1.1	Terreni			
1.2	Fabbricati	6.605,66		
1.3	Infrastrutture	373.216,27		
1.9	Altri beni demaniali			
III.2	Altre immobilizzazioni materiali (II)	4.477.942,75		
2.1	Terreni	115.492,55	BI1	BI1
a	di cui in leasing finanziario			
2.2	Fabbricati	4.201.089,45		
a	di cui in leasing finanziario			
2.3	Impianti e macchinari	8.075,09	BI2	BI2
a	di cui in leasing finanziario			
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.101,05	BI3	BI3
2.5	Mezzi di trasporto	25.053,20		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	16.702,30		
2.7	Mobili e arredi	18.687,54		
2.8	Infrastrutture			
2.99	Altri beni materiali	1.182,28		
3	Immobilitazioni in corso ed accantonati	120.844,71	BI5	BI5
Totale immobilizzazioni materiali		4.968.605,39		
<u>Immobilitazioni finanziarie (III)</u>				
1	Partecipazioni in:	11.144,00	BI11	BI11
a	imprese controllate		BI11a	BI11a
b	imprese partecipate	8.144,00	BI11b	BI11b
c	altri soggetti	3.000,00		
2	Crediti verso:		BI12	BI12
a	altre amministrazioni pubbliche			
b	imprese controllate		BI12a	BI12a
c	imprese partecipate		BI12b	BI12b
d	altri soggetti		BI12c BI12d	BI12c
3	Altri titoli		BI13	
Totale immobilizzazioni finanziarie		11.144,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		5.041.901,81		

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<i>Rimaneze</i>	14,86	CI	CI
Totale rimanenze		14,86		
II	<i>Crediti (2)</i>			
1	Crediti di natura tributaria	1.573.669,15		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-		
b	Altri crediti da tributi	1.573.669,15		
c	Crediti da fondi perequativi	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	847.533,99		
a	verso amministrazioni pubbliche	847.533,99		
b	imprese controllate	-	CI2	CI2
c	imprese partecipate	-	CI3	CI3
d	verso altri soggetti	-		
3	Verso clienti ed utenti	188.809,19	CI1	CI1
4	Altri Crediti	873.302,83	CI5	CI5
a	verso l'erario	-		
b	per attività svolta per terzi	140.414,23		
c	altri	732.888,60		
Totale crediti		3.483.315,16		
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>			
1	Partecipazioni	-	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	Altri titoli	-	CI16	CI15
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		-		
IV	<i>Disponibilità liquide</i>			
1	Conto di tesoreria	2.951.977,00		
a	Istituto Emisere	2.951.977,00		CI1a
b	presso Banco d'Italia	-		
2	Altri depositi bancari e postali	207.526,18	CI1	CI1b1 e CI1c
3	Denaro e valori in cassa	-	CI7 e CI8	CI2 e CI3
4	Altri conti presso le istituzioni statali ed estere all'estero	-		
Totale disponibilità liquide		3.219.503,18		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		6.702.833,20		
D) RATEI E RISCOI				
1	Ratei attivi	256,10	D	D
2	Risconti attivi	256,10	D	D
TOTALE RATEI E RISCOI (D)		256,10		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		11.745.103,37		

- (1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo
 (2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
 (3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2014	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	16.632.071,56	A1	A1
	Riserve	6.666.919,11		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	20.909.423,26	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	da capitale	5.574.266,44	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.878.728,48		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali (cassonibili) e per i beni culturali	4.789.599,23		
e	altre riserve indisponibili			
	Risultato economico dell'esercizio	493.034,84	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		9.475.117,61		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		9.475.117,61		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quozienze	-	B1	B1
2	Per sinistre	-	B2	B2
3	Altre	8.823,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		8.823,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		145,43	C	C
TOTALE V.F.R. (C)		145,43		
D) DEBITI (3)				
1	Debiti da finanziamento	186.497,35		
a	prestiti obbligazionari	-	D1 e D2	D1
b	di altre amministrazioni pubbliche	-		
c	verso banche e tesorerie	-	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	186.497,35	D5	
2	Debiti verso famiglie	1.740.956,52	D7	D6
3	Accenti	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	361.640,29		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	215.542,53		
c	imprese controllate	-	D8	D8
d	imprese partecipate	-	D10	D9
e	altri soggetti	146.097,76		
5	Altri debiti	397.682,21	D12, D13, D14	D11, D12, D13
a	tributari	64.710,73		
b	verso le tutele previdenziali e sicurezza sociale	25.366,48		
c	per attività svolta per i terzi (2)	-		
d	altri	307.605,00		
TOTALE DEBITI (D)		2.183.776,37		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	77.240,96	E	E
	Risconti passivi	-	F	F
1	Contributi agli investimenti	-		
a	da altre amministrazioni pubbliche	-		
b	da altri soggetti	-		
2	Contributi pluriennali	-		
3	Altri risconti passivi	-		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		77.240,96		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		11.745.103,37		
CONTI D'ORDINE				
1	Impegni su esercizi futuri	472.896,06		
2	beni di terzi in uso	-		
3	beni di terzi in custodia	-		
4	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-		
5	garanzie prestate a imprese controllate	-		
6	garanzie prestate a imprese partecipate	-		
7	garanzie prestate a altre imprese	-		
TOTALE CONTI D'ORDINE		472.896,06		

(3) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di custodia di impieghi. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

Allegato n.11 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2018	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	5.285.966,08		
2	Proventi da fondi perequativi	25.210,12		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.867.650,34		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	1.867.650,34		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	-		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	104.813,79	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	-		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	15.561,04		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	89.252,75		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	435.505,21	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		7.719.145,54		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	47.826,99	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.980.369,61	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	763,65	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.159.113,53		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.153.239,25		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	-		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	5.874,28		
13	Personale	1.909.894,47	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.116.104,96	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali</i>	23.420,74	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	136.573,15	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	956.111,07	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	8.823,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	-	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	280.337,29	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		8.503.233,50		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		784.087,96		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
<i>Proventi finanziari</i>				
19	Proventi da partecipazioni	-	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-		
b	<i>da società partecipate</i>	-		
c	<i>da altri soggetti</i>	-		
20	Altri proventi finanziari	2.313,60	C16	C16
Totale proventi finanziari		2.313,60		
<i>Oneri finanziari</i>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	18.333,50	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	18.333,50		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	-		
Totale oneri finanziari		18.333,50		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		16.019,90		

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2018	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	-	D18	D18
23	Svalutazioni	-	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	-		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	690.851,69	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	65.063,43		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	262.762,01		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	355.313,25		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	7.713,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	-		
	Totale proventi straordinari	690.851,69		
25	Oneri straordinari	284.684,61	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	-		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	284.684,61		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	-		E21d
	Totale oneri straordinari	284.684,61		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	406.167,08		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	393.940,78		
26	Imposte (*)	96.094,06	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	490.034,84	E23	E23



**BILANCIO CONSOLIDATO COMUNE DI
ALTAVILLA MILICIA ESERCIZIO 2018**

Sommario

Introduzione	3
Metodo di consolidamento e criteri di formazione	10
La formazione del perimetro di consolidamento	11
Verifica della soglia di rilevanza	19
Principi di consolidamento	20
Dati utilizzati per le operazioni di consolidamento	20
Criteri di valutazione	21
Operazioni di preconsolidamento	24
Operazioni di elisione	25
Applicazione di principi contabili uniformi	25
Analisi dello stato patrimoniale consolidato	25
Analisi delle principali variazioni intervenute e dati consolidati	25
Analisi del conto economico consolidato	40
Composizione sintetica per macro classi delle principali voci del conto economico	41
Risultato economico dell'esercizio	45
Compensi spettanti ad amministratori e Sindaci delle principali aziende consolidate	46

Introduzione

Il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del "gruppo amministrazione pubblica", attraverso un'opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. Il bilancio consolidato è predisposto dall'ente capogruppo, che ne deve coordinare l'attività.

Il tema del consolidamento dei conti per il controllo della finanza pubblica e la necessità del Governo centrale di conoscere e tenere sotto controllo la spesa pubblica nel suo complesso, è uno degli aspetti principali affrontato dal recente processo di riforma della pubblica amministrazione.

Già con la legge n. 42 del 05/05/2009, in materia di federalismo fiscale e in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, all'art. 2 si stabilisce che debbano essere definiti e individuati "...i principi fondamentali per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci consolidati delle regioni e degli enti locali in modo tale da assicurare le informazioni relative ai servizi esternalizzati...".

Successivamente, il Decreto Legislativo del 23/06/2011 n. 118 regolando le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, recita: "Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 1 e 2 (Regioni, Comuni, Province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate, unioni di comuni ed enti strumentali delle amministrazioni) adottano comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate ed altri organismi controllati".

Infine il D.L. 174 del 10/10/2012 introduce, indirettamente, l'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato per le Province ed i Comuni, andando ad integrare il TUEL con l'articolo 147-quater e disponendo che "i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica".

Il bilancio consolidato del "gruppo amministrazione pubblica", ai sensi del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, Allegato 4/4 al Dlgs. 118/2011, aggiornato al DM 01.03.2019, è obbligatorio:

- dall'esercizio 2016, con riferimento all'esercizio 2015, per tutti gli enti di cui all'articolo 1, comma 1 del Dlgs.118/2011;
- dall'esercizio 2017, con riferimento all'esercizio 2016, per gli enti non sperimentatori;

Per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, il citato DM 01.03.2019 ha stabilito che la predisposizione del bilancio consolidato non è obbligatoria.

Il bilancio consolidato trova fondamento legislativo nell'articolo 11 – bis del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 secondo il quale ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo.

Quanto, poi, alla nota integrativa, il Principio contabile applicato Allegato n. 4/4 al Dlgs 118/2011, prevede che la medesima indichi:

- a. i criteri di valutazione applicati;
- b. le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente (escluso il primo anno di elaborazione del bilancio consolidato);
- c. distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
- d. la composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;
- e. la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento; la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo;
- f. cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento;
- g. per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
- h. l'elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l'indicazione per ciascun componente del gruppo amministrazione pubblica:
 - a. della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo intermedia; delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei componenti del gruppo;
 - b. se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria.
- i. della ragione dell'inclusione nel consolidato degli enti o delle società se già non risulta dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1;
- j. della ragione dell'eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società controllate e partecipate dalla capogruppo;
- k. qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione complessiva delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente (ad esclusione del primo esercizio di redazione del bilancio consolidato);
- l. l'elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato con l'indicazione per ciascun componente:
 - a. della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare l'effetto delle esternalizzazioni, dell'incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri, comprensivi delle entrate esternalizzate,

- b. delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale;*
- c. delle perdite ripianate dall'ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli ultimi treanni.*

Il Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011) definisce le modalità di consolidamento dei bilanci tra l'ente e le sue società partecipate, prevedendo la redazione di un bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica funzionale alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria e patrimoniale nonché del risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente "amministrazione pubblica" attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le società che lo stesso partecipa o controlla.

Definisce altresì le regole operative, tecniche e contabili che devono essere seguite per redigere il bilancio consolidato. In particolare, la redazione del bilancio consolidato, è volta a:

1. sopperire alle carenze informative e valutative del bilancio dell'ente,
2. migliorare la pianificazione e la programmazione del gruppo nel suo complesso,
3. ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie del gruppo di enti e società che fanno capo all'amministrazione pubblica di riferimento.

La conoscenza dei conti nel pubblico, ha come scopo principale la ricostruzione dei flussi delle risorse finanziarie per valutarne l'efficacia. Deve quindi riguardare tutte le iniziative dell'ente, comprese quelle poste in essere da altri soggetti giuridici, quali gli organismi partecipati. L'accentuarsi del fenomeno dell'affidamento dei servizi comunali a soggetti terzi, attraverso società, spesso a partecipazione pubblica e a volte di intera proprietà dell'ente locale, induce ad esplorare e definire le modalità di rappresentazione dei dati di bilancio di queste gestioni che, diversamente, sfuggirebbero ad una valutazione unitaria.

Il bilancio consolidato – che va predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente a capo del "Gruppo amministrazione pubblica" alla data dei 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce è composto dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato. Il modello di bilancio da adottare fa riferimento all'allegato sub 11 del D.lgs. 118/2011 e prevede come allegati la relazione sulla gestione, comprensiva anche della nota integrativa e la relazione del collegio dei revisori.

E' approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il bilancio consolidato può essere quindi definito come strumento per la conoscenza e l'elaborazione di informazioni e risultati, finalizzato a orientare la pianificazione e la programmazione del "Gruppo" (che si esprime con il Documento Unico di Programmazione e con il bilancio di previsione).

Tra i vantaggi conseguenti alla formazione del Bilancio Consolidato si possono evidenziare una maggiore trasparenza nei costi dei servizi, una migliore efficienza negli stessi dovuta a una programmazione complessiva del Gruppo, una migliore risposta alla necessità di ricostruzione dei costi dei servizi offerti.

Il "gruppo amministrazione pubblica" comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate dall'ente. Ci si riferisce, in tal modo, ad una nozione di controllo sia di "diritto", sia di "fatto" e sia "contrattuale" al capitale delle controllate e ad una nozione di partecipazione; pertanto, come prima attività, sarà necessario procedere alla ricognizione di tutte le partecipazioni dell'Ente, per esaminare e valutare correttamente il legame esistente tra la singola società e la capogruppo in relazione alle tipologie elencate e definite dal punto 2 dell'Allegato A/4 al D.Lgs. 118/2011.

Il principio, di conseguenza, prevede la predisposizione di due elenchi separati, di cui uno contenente l'indicazione di tutte le società, enti ed organismi partecipati dell'ente locale facenti parte del gruppo pubblico, l'altro le sole società, enti ed organismi partecipati facenti parte dell'area di consolidamento.

Sono da comprendere nel "gruppo amministrazione pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del Dlgs 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica.
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni. Si distinguono in:
 - 2.1 enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a. ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b. ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c. esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d. ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e. esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa

minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente contraente. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a. ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b. ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale,

direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

Sono pertanto stati predisposti due distinti elenchi:

1. Elenco di enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica,
2. Elenco di enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Ai sensi del punto 3.1 dell'Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 gli enti, aziende e società facenti parte del gruppo amministrazione pubblica possono non essere compresi nel bilancio consolidato, nei casi di:

a. *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentire l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, lo sommatorio delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

Sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di

partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

b. *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il preconsuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

c. *Enti in contabilità finanziaria non partecipanti alla sperimentazione* a meno che non abbiano già adottato una contabilità economico-patrimoniale analoga a quella prevista dal Dlgs 118/2011 per gli enti in contabilità finanziaria.

In ogni caso, sono da considerare irrilevanti e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

Sono quindi stati verificati gli enti facenti parte del gruppo amministrazione pubblica da ricomprendere nell'area di consolidamento, non considerando gli organismi per i quali si detenga una partecipazione irrilevante o per i quali si sia nell'impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento, raffrontando i dati dell'Ente in relazione al totale dell'attivo, dei ricavi caratteristici e del patrimonio netto per ciascuno dei componenti del Gruppo comunale.

Metodo di consolidamento e criteri di formazione

I metodi ammessi dal principio sono il metodo integrale e quello proporzionale.

1. Il metodo integrale consiste nella sommatoria dei bilanci degli organismi partecipati inclusi nell'area di consolidamento con l'eliminazione dei rapporti debitori e creditori reciproci, dei costi e dei ricavi sorti da operazioni infragruppo e degli utili e delle perdite interne.

2. Il metodo proporzionale è un consolidamento effettuato in proporzione alla quota di capitale detenuta nelle partecipate. I valori delle partecipazioni vengono eliminati con i corrispondenti valori delle quote di pertinenze sul patrimonio netto delle partecipate. Non trovano rappresentazione le quote di patrimonio netto e reddito d'esercizio relative ai soci di minoranza.

È possibile applicare un terzo metodo – metodo del patrimonio netto – qualora la capogruppo detenga partecipazioni in società o enti senza esercitare su di esse un controllo di diritto o di fatto, valorizzando in tal modo le partecipazioni in società ed enti che non rientrano nell'area di consolidamento. In questo caso è stato utilizzato il metodo proporzionale.

La formazione del perimetro di consolidamento

Il Comune di Altavilla Milicia, attualmente, ha partecipazioni in quattro società, rispettivamente la Società Regolamentazione Servizio Rifiuti con una partecipazione del 4,06 %, la Società Consortile CO.IN. R.E.S. con una partecipazione del 2,73 %, la Società Consortile a responsabilità limitata G.A.C. Golfo di Termini Imerese con n. 4 quote sociali per € 1.000,00, e la Società Consortile a responsabilità limitata mista Gal – Metropoli Est con n. 1 quota di partecipazione per un valore di euro 3.000,00.

Società Partecipata	S.R.R.
Ragione Sociale	Società Regolamentazione Servizio Rifiuti
Quota Partecipazione	4,06%
Finalità della Società	Gestione Integrata del Ciclo di Raccolta dei Rifiuti
Società Partecipata	CO.IN.R.E.S (In Liquidazione)
Ragione Sociale	Consorzio di Comuni
Quota Partecipazione	2,73 %
Finalità della Società	Gestione Integrata del Ciclo di Raccolta dei Rifiuti
Crediti vs Ente	Non determinabile
Società Partecipata	G.A.C. /Golfo Termini Imerese
Ragione Sociale	Società Consortile a responsabilità Limitata
Quota Partecipazione	2,45 %
Finalità della Società	Consorzio di Sviluppo Locale
Crediti vs Ente	Non determinabile
Società Partecipata	G.A.L. Metropoli Est
Ragione Sociale	Società a responsabilità Limitata Mista con scopo consortile
Quota Partecipazione	5,66 %

Finalità della Società	Consorzio di Sviluppo Locale
------------------------	------------------------------

Tali società, in quanto partecipate del Comune di Altavilla Milicia, in ottemperanza alla norma sopraindicata e nell'esercizio da parte dell'Ente dei poteri di cui al comma 3 dell'art. 23 bis del D.L. 112/2008 convertito nella Legge 133/2008 ("Controllo Analogico"), sono tenute a fornire prospetto, asseverato dal Collegio Sindacale, dal quale si evincano crediti e debiti che le società vantino o debbano corrispondere al Comune di Altavilla Milicia.

Nel corso dell'anno 2014 con deliberazione n. 58 del 19/06/2014 recante "Recesso partecipazione dalla Società Consortile Metropoli Est S.r.l.", il Comune di Altavilla Milicia, entro i termini previsti dallo statuto, ha decretato il recesso da Metropoli Est.

Nel corso dell'anno 2014 con deliberazione n. 67 del 25/06/2014 recante "Recesso partecipazione Distretto Turistico Ecosicity-Parchi – Riserve Terre dei Normanni," il Comune di Altavilla Milicia, entro i termini previsti dallo statuto, ha decretato il recesso dal Distretto Turistico "Ecosicity-Parchi – Riserve Terre dei Normanni".

Nel corso dell'anno 2016 con deliberazione n. 7 del 03/07/2016 recante "Recesso partecipazione Distretto Turistico Palermo -Costa Normanna", il Comune di Altavilla Milicia, entro i termini previsti dallo statuto ha decretato il recesso dal Distretto Turistico "Palermo -Costa Normanna".

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. N.13 "Palermo provincia Est" (S.R.R.).

Il Comune detiene una quota di partecipazione pari al 4,06, %.

La Società è stata costituita nel 2012, ai sensi della L.R. 08/04/2010 N. 9 per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. N.13 "Palermo provincia Est" (S.R.R.), con durata prevista 31/12/2030.

La società si occupa della gestione integrata dei rifiuti, ed è funzionalmente strumentale all'Ente locale. Infatti, la società non è destinata ad erogare un servizio pubblico locale, bensì a svolgere una funzione di regolamentazione del servizio, che per il comune è di fondamentale importanza.

I comuni che ne fanno parte sono :Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Baucina, Bompietro, Caccamo, Coltavuturo, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Roccella, Castelbuono, Castellana Sicula, Cefalà Diana, Cefalù, Cerda, Ciminna, Collesano, Gungì, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Lascari, Mezzojuso, Montemaggiore Belsito, Petralia Soprana, Petraia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro C., Sciarra, Sciafani Bagni, Termini Imerese, Trabia, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Villafrati, Scillato, Bluni, Resuttano (Popolazione Totale 169.961 abitanti).

La partecipazione del comune alla precitata Società è stata prescritta ope legis, ai sensi del combinato disposto di cui alla L.R. 08/04/2010 n. 9, D.P. N.531 del 04/07/2012, L.R. 26/2012 e Circolare n.1 del 16/05/2012 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

Pertanto, per le motivazioni superiormente rappresentate, nessuna discrezionalità è riconosciuta all'Ente in merito alla gestione della suddetta società partecipata, essendo il percorso previsto per legge, al fine di garantire l'attuazione in Sicilia del nuovo modello di gestione del ciclo integrato di rifiuti, così come indicato dalla normativa nazionale.

Il comune di Altavilla Milicia ha l'obiettivo di evitare ogni possibile situazione di crisi della sopraindicata società e pertanto :

-al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti è stato dato mandato all'Ufficio Tecnico, di controllare e verificare le diverse componenti del costo di raccolta dei rifiuti ed in particolare le componenti relative alla raccolta differenziata, utenze domestiche, raccolta da cassonetti, gestione centro di raccolta, lavaggio contenitori, spazzamento meccanizzato, spazzamento manuale, lavaggio strade, la quota parte dei servizi intercomunali, nonché altri servizi espletati per la tutela dell'ambiente;

-la società partecipata dovrà rispettare il principio della riduzione del costo annuale sostenuto per i compensi degli organi sociali delle società partecipate di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001 , dove l'art. 16 del D. L. 90/2014 ne prevede una riduzione del 20 % rispetto al costo complessivo (anche contributi previdenziali a carico delle società e tutti gli altri oneri) sostenuto nel 2013 da applicarsi al primo rinnovo degli organi dalla data di entrata in vigore del decreto (19.08.2014).

Il Comune avvierà dei percorsi di monitoraggio dei fattori di possibile disallineamento contabile, quali gli oneri straordinari.

L'Ente esaminerà con molta attenzione eventuale contratto di servizio con la partecipata in cui siano esplicitati da un lato, in modo puntuale tutti gli aspetti del rapporto tra l'amministrazione affidante e il soggetto gestore del servizio pubblico , precisando anche il sistema di remunerazione e la sua sostenibilità; dall'altro la descrizione del sistema di remunerazione deve esplicitare l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, in rapporto al quale devono essere precisati gli oneri finanziari a carico delle parti, con evidenziazione dei criteri di fissazione dell'eventuale servizio dovuto all'ente affidatario, definiti analiticamente per singola voce. Il contratto di esercizio, così rimodulato, dovrà definire in modo dettagliato il programma di esercizio e la dimensione di offerta dei servizi , oltre agli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare, in uno schema correlato agli elementi ed agli standard proposti agli utenti mediante la carta di qualità dei servizi.

Sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale il regolamento sul controllo analogo, il cui contenuto assicurerà una migliore gestione della partecipata maggiormente improntato a criteri di efficienza, economicità, ed efficacia.

Si richiederà, come previsto dalla Legge, tempestiva presentazione dei rapporti debito-credito da parte della S.R.R. con asseverazione dell'Organo di Revisione del Comune.

La società ha approvato il bilancio relativo all'anno 2017 dal quale si evince utile pari a zero.

Con nota n. 10570 del 17/05/2018 La Società ha comunicato che " il Comune di Altavilla Milicia è in regola con il

pagamento delle quote degli oneri di funzionamento per gli anni 2015, 2016, 2017".

Il Comune di Altavilla Milicia, nelle more di ricevere prospetto, asseverato dal Collegio Sindacale, dal quale si evincano crediti e debiti che la società vanta o debba corrispondere al Comune di Altavilla Milicia, richiesto con nota n. 26381 del 27/12/2018, ha un debito nei confronti della Società di € 5.239,84, quota parte anno 2018, per il quale è stato assunto impegno di spesa n.1094/2018..

GAC- Golfo di Termini Imerese

Nella Società Consortile Cooperativa Gac-Golfo di Termini Imerese il Comune detiene una quota di partecipazione pari a n. 4 quote per un valore di euro 1.000,00. Il capitale sociale è pari ad € 40.750,00 diviso in 163 quote sociali di € 250,00.

L'approccio partenariale con altre istituzioni costituisce un'opportunità significativa per i territori coinvolti e le strategie di sviluppo locale elaborate dai G.A.C. sono integrate e multisettoriali, concepite prendendo in considerazione le potenzialità e le esigenze locali, ed includono caratteristiche innovative nel contesto locale.

Il partenariato del "Gac- Golfo di Termini Imerese" si propone l'obiettivo dello Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo, al fine del miglioramento della qualità della vita e dell'economia delle popolazioni ricadenti nei territori eleggibili.

Risultano approvati il bilancio 2014 con una perdita di € 1.499,00, il bilancio 2015 con una perdita di € 4.409,00 , il bilancio 2016 con una perdita di € 1.878,00 e il Bilancio di esercizio anno 2017 con perdita di € 6.901,00

L'ente con nota n.18197 del 29/08/2018, relativamente al I Semestre anno 2018, e nota n. 24489 del 21/11/2018 , ha espletato gli adempimenti previsti dagli art. 18 e 19 della Legge 07/08/2015 n. 124.

Con nota del 07/05/2018 è stato comunicato credito di € 500,00 per "fatture da emettere " nei confronti del Comune di Altavilla Milicia, per il quale esiste impegno di spesa, non liquidato in attesa che venissero riscontrate le note sopra-indicate.

Il Comune di Altavilla Milicia , nelle more di ricevere prospetto, asseverato dal Collegio Sindacale, dal quale si evincano crediti e debiti che la società vanta o debba corrispondere al Comune di Altavilla Milicia, richiesto con nota n. 24489 del 21/11/2018, ha debito di € 500,00 nei confronti della Società Consortile Cooperativa "Gac-Golfo di Termini Imerese".

Gal – Metropoli Est

Il Comune di Altavilla Milicia ha aderito al Gal Metropoli Est nell'anno 2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 11/05/2017.

Il Gal Metropoli Est è una società a responsabilità limitata nata con scopo consortile. Il Comune detiene una quota di partecipazione per un valore di euro 3.000,00. Il capitale sociale è pari ad € 53.000,00. I soci pubblici sono i Comuni di Baucina, Campofelice di Fitalia, Casteldaccia, Ciminna, Lercara Friddi, Mezzojuso, Trabia, Vicari, Villafrati, Altavilla Milicia e Metropoli Est.

Risulta approvato il bilancio 2017 con un utile di € 1.481,00.

Il Comune di Altavilla Milicia, nelle more di ricevere prospetto asseverato dal Collegio Sindacale, dal quale si evincano crediti e debiti che la società vanta o debba corrispondere al Comune di Altavilla Milicia, richiesto con nota n. 24502 del 21/11/2018, non ha debiti nei confronti della società avendo proceduto alla liquidazione della quota sociale anno 2018 pari ad € 2.000, con mandati n. 681 e 682 del 05/04/2018.

Consorzio Intercomunale Rifiuti , Energia e Servizi

Nella Società Partecipata CO.IN.R.E.S. in liquidazione il Comune ha partecipazione pari al 2,73 %.

Con nota pec n. 26398 del 17/12/2018 è stata richiesta nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci.

Il Comune di Altavilla Milicia, nelle more di ricevere prospetto, asseverato dal Collegio Sindacale, dal quale si evincano crediti e debiti che la società vanta o debbano corrispondere al Comune di Altavilla Milicia, richiesto con la nota sopra-indicata, ritiene necessario precisare quanto segue.

Il Tribunale di Termini Imerese con sentenza n.170/2014, notificata il 19/19/02/2014, ha annullato le delibere di approvazione dei bilanci relativi agli anni 2007, 2008, 2009 ed ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Termini Imerese ed alla Procura della Corte dei Conti.

I comuni che ne fanno parte sono :Alia, Altavilla Milicia, Bagheria, Baucina, Bolognetta, Campofelice di Fitalia, Casteldaccia, Castronovo, di Sicilia, Cefalà Diana, Ciminna, Ficcarazzi, Godrano, Lercara Friddi, Mrineo, Misilmeri, Mezzojuso, Roccopalumba, Santa Flavia, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villabate, Villafrati e la Provincia di Palermo.

La partecipazione del comune alla precitata Società è stata prescritta ope legis, imponendo a ciascun ente territoriale l'obbligo di associarsi agli altri enti, facenti parte dell'ambito territoriale ottimale di competenza per la gestione integrata dei rifiuti.

Il contratto di servizio Rep.n. 16/2005 tra il CO.IN.R.E.S. e il Comune di Altavilla Milicia regola i rapporti tra i due enti circa la gestione del ciclo dei rifiuti, fissando gli obblighi reciproci tra il Comune ed il Consorzio, al fine di garantire l'autonomia gestionale dello stesso Consorzio ed il perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale.

Il corrispettivo indicizzato che il Comune di Altavilla Milicia doveva corrispondere alla Società Consortile per il servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2011 e per l'anno 2012 era pari ad € 56.000,00 mensili.

Dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha deliberato, con atto n.10 del 23/02/2010 "... che il Coinres non è più in condizione di poter svolgere il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la raccolta differenziata come previsto in apposito contratto di servizio", questo Comune, per ovvi motivi, si è dovuto attivare, pur non essendo titolare del servizio, ad effettuare in via sostitutiva tutte quelle attività che facevano capo alla propria partecipata.

La Società è stata posta in liquidazione, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 08/04/2010, n.9, D.L. 05/11/2011.

La gestione liquidatoria è cessata il 01/01/2010 ed è subentrata una gestione commissariale, giusta Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana 8.8/RIF del 27/9/2013, per cui la società ha cessato le sue funzioni gestionali, mantenendo inalterata l'attività liquidatoria e quindi la continuità del servizio è assicurata dai Commissari Straordinari. Ad oggi la società assicura al Comune 22 unità lavorative, attualmente in posizione di comando presso il Comune di Altavilla Milicia.

I lavoratori successivamente confluiranno nella SRR e tale percorso normativo ed amministrativo è prescritto dalla L.R. 08/04/2010, n.9, che ha previsto l'istituzione di un nuovo soggetto giuridico avente competenza nella gestione integrata dei rifiuti, a livello territoriale di ciascun A.T.O., denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. "Palermo Est " (S.R.R.).

Il Tribunale di Termini Imerese con sentenza n.170/2014, notificata il 19/19/02/2014, ha annullato le delibere di approvazione dei bilanci relativi agli anni 2007, 2008, 2009

Con sentenza del 10/04/2015 il Giudice dell'Esecuzione Dott.Angelo Petralia nel procedimento iscritto al n. 105 dell'anno 2014 R.G. promosso da AMIA S.P.A. contro Coinres ha rigettato la contestazione avanzata da AMIA S.p.A. contro le dichiarazioni rese dai terzi pignorati nella considerazione "che in ogni caso i bilanci del consorzio relativi agli anni 2007-2008-2009 sono stati dichiarati illegittimi con sentenza del tribunale di Termini Imerese in data 11/02/2014; che con riferimento agli anni successivi 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 non risultano approvati i bilanci del predetto consorzio determinandosi così l'assenza dei requisiti di certezza, liquidità, esigibilità di qualsivoglia credito nei confronti del consorzio medesimo."

A seguito dell'intervento del Commissario Ad Acta, nominato con giusto decreto Assessoriale n. 851 del 17/06/2015, sono state corrisposte le somme dovute al Coinres maturate alla data del Febbraio 2014, pari ad € 135.514,22. Dal mese di Marzo 2014 ad oggi è stato corrisposto l'intero ammontare maturato in favore del Coinres per il servizio di raccolta dei rifiuti.

Con decorrenza 01/01/2010 il Comune di Altavilla Milicia risulta titolare nei confronti del Consorzio di crediti per anticipazioni ai sensi dell'art.11 L.R. 8/2009, giuste note inoltrate al competente Dipartimento Bilancio e Tesoro della Regione Siciliana in favore del Coinres, in data 24/06/2009, protocollo Ente 10809.

Il Comune di Altavilla Milicia, con la pubblicazione del D.R.S.390 del 31/12/2015, emesso dal Dirigente del Servizio 4 " Finanze Locali del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali, è venuto a conoscenza che i trasferimenti regionali di parte corrente hanno subito una decurtazione di € 91.526,62, a titolo di somme da

recuperare per il piano finanziario di rimborso anticipazione ex art. 9 della L.R. 13/2014, disposto a favore del Coinres. Successivamente, in seguito a richiesta del Comune di Altavilla Milicia, con nota n. 25086 del 06/06/2016, l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha comunicato che al Comune di Altavilla Milicia è stata imputata quota di € 304.708,83 per somme anticipate al Coinres S.p.A.

E' necessario sottolineare che le uniche anticipazioni richieste direttamente dal Comune di Altavilla Milicia e precedentemente rilevate nelle proprie scritture contabili, eseguite ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 6/2009 e/o del comma 17 dell'art. 21 della L.R. 19/2005 sono state le seguenti:

- € 92.400,00 L.R. 19/2005 art. 21 comma 17;
- € 123.293,77 L.R. 6/2009 art.11;
- € 200.000,00 L.R.6/2009 art.11

Pertanto, per tali somme, con decorrenza 01/01/2010, il Comune di Altavilla Milicia risulta titolare nei confronti del Consorzio di crediti per anticipazioni ai sensi dell'art.11 L.R. 6/2009, giuste note inoltrate al competente Dipartimento Bilancio e Tesoro della Regione Siciliana in favore del Coinres, in data 24/06/2009, protocollo Ente 10809.

Solo a seguito della pubblicazione del citato D.R.S. 390/2015, il Comune di Altavilla è venuto a conoscenza che in base all'art. 9 della L.R. 13/2014 sono state erogate al Coinres ulteriori somme, ammontanti ad € 304.708,83, e pertanto esiste ulteriore, nuovo e non accclarato piano di rimborso di anticipazioni che grava sul Comune e sui cittadini del Comune di Altavilla Milicia.

In data 20/06/2018 la Regione Sicilia ha comunicato che le erogazioni complessive a favore del CO.IN.R.E.S. sono pari ad € 1.054.933,46.

Con nota 03/09/2018 n. 18470 il Comune di Altavilla Milicia ha richiesto certificazione della spesa effettuata dalla Società Consortile con le anticipazioni ricevute direttamente dalla Regione, evidenziando che il Comune ha sempre adempito alle proprie obbligazioni e la nota non ha avuto alcun riscontro.

Considerato che non risulta che l'importo complessivo delle anticipazioni fatte all'ATO PA4 (che dovrà essere recuperato a carico del Comune di Altavilla) sia mai stato da questo imputato a scomputo delle fatture regolarmente pagate dal Comune di Altavilla Milicia, è necessario portare tali anticipazioni, ammontanti a complessive € 1.054.933,16 a detrazione delle somme che dovranno essere pagate dal comune di Altavilla per il futuro ed eventuale ripianamento delle perdite della società Consortile Coinres, per la quale, è necessario sottolineare, ad oggi non esistono bilanci legittimamente approvati.

Il Tribunale di Termini Imerese con sentenza n.1229/2014 ha annullato la delibera consortile CO.IN.R.E.S n.19 del 10/06/2010 e la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 12/07/2010 cioè le delibere che conferiscono al Direttore Generale il compito di assegnare ai Comuni il personale CO.IN.R.E.S secondo le modalità indicate nelle delibere.

A scopo prudenziale è stato oggetto di accantonamento per coprire eventuali perdite della Società avanzo per € 1.280.000,00.

Gli enti, le aziende e le società riportate concorrono a comporre il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione delle indicazioni formulate nel principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, e sono la base da cui occorre partire per definire i componenti del gruppo che contribuiranno nel bilancio consolidato.

Il bilancio consolidato ha il compito di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate. In questo ambito concorrono a formare il "perimetro di consolidamento" soggetti economici nei confronti dei quali non è stata dichiarata una procedura concorsuale poiché non garanti di una gestione dell'attività ad essi assegnata tramite contratto di servizio o convenzione, o che non risultino per natura irrilevanti.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione. La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente". In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% nel capitale della società partecipata."

Verifica della soglia di rilevanza

Esercizio 2018	% Partecipazione	Attivo	Passivo Netto	Ricavi	Rilevanza
Comune di Altavilla		11.740.222,09	9.475.117,61	7.701.433,42	
Soglia 3 %		352.206,78	284.253,53	231.043,00	
COI.N.R.E.S	2,73%				
G.A.C	2,45%	46.447,00	28.546,00	15.087,00	NO
G.A.L.	5,66%	234.025,00	51.108,00	69.187,00	NO
S.R.R.	4,06%	245.310,00	120.000,00	436.259,00	SI
AMAP	0,01%	203.770.106,00	38.051.803,00	101.032.962,00	NO
Soglia 10 %		1.174.022,61	947.511,76	770.143,34	

Ferranto, soltanto la società S.R.R. entra nel perimetro di consolidamento, trattandosi di società pubblica con parametri di bilancio rilevanti ai fini del consolidamento. La società presenta nel conto economico costi di personale per Euro 360.154, non presenta perdite d'esercizio, non ha utilizzato strumenti finanziari derivati.

Principi di consolidamento

I principi di consolidamento adottati per la redazione del bilancio consolidato sono i seguenti:

- Il valore contabile delle partecipazioni consolidate, secondo il metodo proporzionale, in sede di primo consolidamento è eliminato a fronte del patrimonio netto delle imprese partecipate valutato a valori correnti. La differenza tra il costo di acquisizione delle partecipazioni e la relativa quota di patrimonio netto, risultante all'atto dell'acquisto, è imputata alle specifiche voci dell'attivo e del passivo sulla base di apposite valutazioni. L'eventuale differenza residua negativa è iscritta in una voce del patrimonio netto denominata "Riserva di consolidamento"; se positiva, qualora non allocabile a specifiche voci dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale, è iscritta in una voce dell'attivo denominata "Differenza di consolidamento" oppure, in assenza di utilità futura, è portata in detrazione della "Riserva di consolidamento" fino a concorrenza della medesima, con eventuale addebito a Conto Economico della parte residua;
- Le attività, le passività, i costi, gli oneri, i ricavi e proventi delle imprese incluse nell'area di consolidamento con il metodo integrale sono assunti per intero nel bilancio consolidato a prescindere dalla percentuale di partecipazione dell'impresa controllante; nel caso di metodo proporzionale sono assunti in percentuale;
- I dividendi, le rivalutazioni e le svalutazioni di partecipazioni in imprese incluse nell'area di consolidamento, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da alienazioni infragruppo di tali partecipazioni sono oggetto di eliminazione;
- In sede di determinazione del patrimonio netto e del risultato economico di Gruppo, le quote di competenza di soci terzi sono evidenziate in apposite voci dello stato patrimoniale e del conto economico soltanto se viene utilizzato il metodo integrale;
- I crediti, i debiti, i costi, gli oneri, i ricavi e i proventi relativi alle imprese incluse nell'area di consolidamento sono oggetto di eliminazione, così come sono altresì oggetto di eliminazione le garanzie, gli impegni ed i rischi relativi alle imprese in questione;
- Gli utili e le perdite derivanti da operazioni effettuate tra le imprese incluse nell'area di consolidamento e non ancora realizzati alla data di bilancio sono oggetto di eliminazione. L'eliminazione non è effettuata quando gli utili o le perdite sono di importo irrilevante.

Dati utilizzati per le operazioni di consolidamento

Ai fini della predisposizione del bilancio consolidato sono stati utilizzati i bilanci al 31 dicembre 2018 di tutti gli organismi e le società del Gruppo, già approvati dai rispettivi organi amministrativi, opportunamente rettificati ove necessario per omogeneizzarne i criteri di valutazione ai fini delle operazioni di consolidamento. I dati relativi alle operazioni infragruppo sono stati comunicati dalle medesima società all'Ente consolidante e da questo controllati e valutati ai fini delle elisioni. Note e commenti sono stati estrapolati dalle rispettive note integrative e riportati in

valori assoluti solo ed esclusivamente in quanto significativi, tenendo in conto per approfondimenti ai documenti di riferimento.

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione delle attività e passività patrimoniali sono previsti dal principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale, allegato n. 4/3 al D.Lgs. 118/2011.

I criteri di valutazione a cui si sono attenute le aziende del gruppo si conformano alle norme del Codice Civile e dei Principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nonché i principi contabili IPSAS (International Public Sector Accounting Standards).

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica degli elementi dell'attivo e del passivo considerato.

L'applicazione del principio della prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi, componenti le singole poste o voci delle attività e delle passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario.

Più in dettaglio i criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio consolidato sono stati i seguenti:

Immobilizzazioni immateriali: sono state iscritte al costo storico di acquisizione comprensivo di eventuali oneri accessori ed esposte al netto dei relativi ammortamenti. Le immobilizzazioni immateriali vengono svalutate qualora il valore delle stesse risulti durevolmente inferiore alla possibilità economica di utilizzazione. Il valore delle stesse è ripristinato se vengono meno le ragioni che ne hanno determinato la svalutazione.

Immobilizzazioni Materiali: sono iscritte a bilancio al costo di acquisto o di costruzione, comprensivo di eventuali oneri accessori di diretta imputazione, al netto dei corrispondenti fondi di ammortamento. Gli ammortamenti sono stati calcolati secondo le aliquote indicate nel principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale, allegato n. 4/3 al D.Lgs. 118/2011 ed in base alle aliquote ritenute rappresentative della vita economica-tecnica della base, come previsto dal Codice Civile, da parte delle componenti del Gruppo. Poiché il cespito oggetto di ammortamento ha caratteristiche differenti in relazione alle specifiche attività a cui sono

funzionali, si è ritenuto di mantenere inalterati i criteri di valutazione specifici, senza rendere omogenei gli accantonamenti ai fondi ammortamenti per le medesime tipologie di beni. Si ritiene, in questo caso, la deroga al principio di uniformità dei criteri di valutazione maggiormente idonea a perseguire l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta.

Immobilizzazioni Finanziarie – Partecipazioni e altri titoli: le partecipazioni in società collegate e altre società e gli altri titoli destinati a rimanere nel portafoglio delle società per un periodo duraturo, sono iscritti al costo di acquisto o di sottoscrizione e vengono svalutati in presenza di perdite durature di valore rilevante per il Gruppo. Per l'Ente consolidante sono invece valutate secondo le norme del codice civile, al valore del patrimonio netto, in modo da tener meglio conto del valore effettivo patrimoniale della partecipazione.

Immobilizzazioni Finanziarie – crediti Immobilizzati: i crediti immobilizzati sono iscritti a bilancio al valore nominale.

Rimanenze: la voce patrimoniale "rimanenze" comprende l'insieme di beni mobili quali prodotti finiti, materie prime, semilavorati ecc., risultanti dalle scritture inventariali e di magazzino di fine esercizio.

Crediti: sono iscritti a bilancio al netto dei fondi svalutazione crediti, come da risultanze del rendiconto 2018, ed accantonato con concetto di prudenza e tenuto conto del presumibile valore di realizzo dei crediti medesimi. Salvo diversa esplicita indicazione, i crediti sono da intendersi esigibili entro l'esercizio successivo.

Disponibilità liquide: sono iscritte a bilancio al loro valore nominale.

Fondi per rischi e oneri: sono stanziati per coprire oneri di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio, o alla data di formazione del bilancio, non sono determinabili in ammontare preciso. Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato: rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti alla data di chiusura dell'esercizio in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Debiti: sono stati iscritti a bilancio al loro valore nominale. Salvo diversa esplicita indicazione i debiti debbono intendersi liquidabili entro l'esercizio successivo.

Ratei e risconti: i ratei e risconti, attivi e passivi, sono stati determinati secondo il criterio della competenza temporale dell'esercizio. Per i ratei e risconti pluriennali sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Costi e Ricavi: i costi ed i ricavi sono iscritti in base al criterio della competenza economica e temporale. I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti nel momento in cui la prestazione viene effettivamente eseguita.

Imposte sul reddito: le imposte correnti sono determinate sulla base del reddito fiscalmente imponibile calcolato in conformità alle disposizioni della normativa fiscale vigente. Per l'ente consolidante le imposte sono sostanzialmente rappresentate dall'IRAP sulle spese di personale, oltre ad altre imposte indirette quali IVA, imposte di bollo, imposta di registro.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi: Sono riportati i rischi, gli impegni e le garanzie prestate e ricevute ai rispettivi valori nominali ed i beni di terzi ricevuti in comodato.

Operazioni di preconsolidamento

Le attività da compiere prima del consolidamento riguardano l'allineamento dei saldi contabili e le rettifiche di consolidamento per le operazioni infragruppo andando ad evidenziare:

- le operazioni avvenute nell'esercizio all'interno del perimetro distinguendo per tipologia (rapporti finanziari debito/credito; acquisti/vendite beni e servizi; operazioni relative alle immobilizzazioni; pagamento dei dividendi; trasferimenti in c/c capitale e di parte corrente);
- le modalità di contabilizzazione delle operazioni che si sono verificate con individuazione della corrispondenza dei saldi reciproci;
- la presenza di eventuali disallineamenti con i relativi adeguamenti dei valori delle poste attraverso le scritture contabili.

Non si sono rese necessarie operazioni di pre-consolidamento.

Operazioni di elisione

Per quanto riguarda le rettifiche di consolidamento devono essere eliminati tutti i valori economici e finanziari che sono sorti per relazioni fra l'ente e gli organismi partecipati che si collocano all'interno del perimetro di consolidamento, perché questi valori sono superflui nella rappresentazione dei rapporti fra il gruppo e l'esterno.

Le rettifiche di consolidamento si dividono a loro volta in due grandi categorie:

1. Rettifiche non influenti sul risultato economico di gruppo, quali l'eliminazione crediti e debiti infragruppo e l'eliminazione dei proventi ed oneri ad essi correlati;
2. Rettifiche con riflesso sul risultato economico di gruppo (in presenza o meno di interessi di minoranza).

Sono state effettuate altresì le eliminazioni della quota di PN afferente le partecipazioni della capogruppo nelle varie società nonché relative alle operazioni infragruppo, come comunicato dall'Ente ed esclusivamente riferite alle società comprese nel perimetro come da prospetto seguente:

Euro 4.872,00 stornato dal PN quale valore della quota di partecipazione del Comune in SRR

Euro 212,74 quale debito/credito reciproco in base alla percentuale di partecipazione

Applicazione di principi contabili uniformi

Le tabelle non riportano il confronto con i dati afferenti il bilancio consolidato 2016, trattandosi del primo anno di applicazione del nuovo istituto.

Analisi dello stato patrimoniale consolidato

Si espongono di seguito i dati contabili afferenti lo stato patrimoniale consolidato, e verranno commentate le voci principali riferite a crediti, debiti, patrimonio netto e risultato di esercizio:

Analisi delle principali variazioni intervenute e dati consolidati

Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni

stessi. Le immobilizzazioni comprendono anche le attività che sono state oggetto di cartolarizzazione. Costituiscono eccezione a tale principio i beni che entrano nella disponibilità dell'ente a seguito di un'operazione di leasing finanziario o di compravendita con "patto di riservato dominio" ai sensi dell'art. 1523 e ss del Cod. civ., che si considerano acquisiti al patrimonio dell'amministrazione pubblica alla data della consegna e, rappresentati nello stato patrimoniale con apposite voci, che evidenziano che trattasi di beni non ancora di proprietà dell'ente. L'eccezione si applica anche nei casi di alienazione di beni con patto di riservato dominio.

Crediti vs. lo stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione

	Valore al 31/12/2018
Crediti v/Stato	112,26 €
Totale crediti	112,26 €

Immobilizzazioni immateriali

Trattasi tipicamente di costi capitalizzati (costi d'impianto e di ampliamento, costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, immobilizzazioni in corso e acconti, altre immobilizzazioni immateriali, migliorie e spese incrementative su beni di terzi, usufrutto su azioni e quote acquisite a titolo oneroso, oneri accessori su finanziamenti, costi di software applicativo prodotto per uso interno non tutelato) che si iscrivono nell'attivo applicando i criteri di iscrizione e valutazione previsti dal documento n. 24 OIC, "Le immobilizzazioni immateriali", nonché i criteri previsti per l'ammortamento e la svalutazione per perdite durevoli di valore. La durata massima dell'ammortamento dei costi capitalizzati (salvo le migliorie e spese incrementative su beni di terzi) è quella quinquennale prevista dall'art. 2426, n. 5, c.c..

	Valore al 31/12/2018
1 Costi di impianto e di ampliamento	4.169,70 €
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00 €
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	57.933,13 €
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00 €
5 Avviamento	0,00 €
6 Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00 €
9 Altre	45,59 €
Totale immobilizzazioni immateriali	62.148,42 €

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono distinte in beni demaniali e beni patrimoniali disponibili e indisponibili.

Alla fine dell'esercizio, le immobilizzazioni materiali devono essere fisicamente esistenti presso l'amministrazione pubblica o essere assegnate ad altri soggetti sulla base di formali provvedimenti assunti dall'ente.

Le immobilizzazioni sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisizione dei beni o di produzione, se realizzato in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d'acquisto, quali le spese notarili, le tasse di registrazione dell'atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto delle quote di ammortamento.

Qualora, alla data di chiusura dell'esercizio, il valore sia durevolmente inferiore al costo iscritto, tale costo è rettificato, nell'ambito delle scritture di assestamento, mediante apposita svalutazione.

Le rivalutazioni sono ammesse solo in presenza di specifiche normative che le prevedano e con le modalità ed i limiti in esse indicati.

Per quanto non previsto nei presenti principi contabili, i criteri relativi all'iscrizione nello stato patrimoniale, alla valutazione, all'ammortamento ed al calcolo di eventuali svalutazioni per perdite durevoli di valore si fa riferimento al documento OIC n. 16 "Le immobilizzazioni materiali".

	Valore al 31/12/2018
1 Beni demaniali	379.821,93 €
1.1 Terreni	0,00 €
1.2 Fabbricati	6.605,56 €
1.3 Infrastrutture	373.216,37 €
1.99 Altri beni demaniali	0,00 €
2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.477.942,75 €
2.1 Terreni	115.492,85 €
<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00 €
2.2 Fabbricati	4.291.089,45 €
<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00 €
2.3 Impianti e macchinari	8.075,09 €
<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	1.101,05
2.5 Mezzi di trasporto	25.693,20
2.6 Macchine per ufficio e hardware	16.702,30
2.7 Mobili e arredi	18.687,53
2.8 Infrastrutture	0,00
2.9 Diritti reali di godimento	0,00
2.99 Altri beni materiali	1.101,28
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	110.844,71
Totale Immobilizzazioni materiali	4.968.609,39

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli, crediti concessi, ecc) sono iscritte sulla base del criterio del patrimonio netto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell'esercizio, si ritengono durevoli.

	Valore al 31/12/2018
1 Partecipazioni in	0,00 €
a imprese	
controllate	8.144,00 €
b imprese	
partecipate	3.000,00 €
c altri soggetti	0,00 €
2 Crediti verso	0,00 €
a altre	
amministrazioni	
pubbliche	0,00 €
b imprese	
controllate	0,00 €
c imprese	
partecipate	0,00 €
d altri soggetti	0,00 €
3 Altri titoli	11.144,00 €
Totale	
immobilizzazioni	
finanziarie	11.144,00 €

Rimanenze

Le eventuali giacenze di magazzino (materie prime, secondarie e di consumo; semilavorati; prodotti in corso di lavorazione; prodotti finiti; lavori in corso su ordinazione) vanno valutate al minore fra costo e valore di presumibile realizzazione desunto dall'andamento del mercato (art. 2426, n. 9, codice civile).

	Valore al 31/12/2018
Rimanenze	14,86 €
Totale rimanenze	14,86 €

Crediti

	Valore al 31/12/2018
1 Crediti di natura tributaria	1.573.669,15 €
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00 €
b Altri credi da tributi	1.573.669,15 €
c Crediti da Fondi Perequativi	0,00 €
2 Crediti per trasferimenti e contributi	847.533,99 €
a verso amministrazioni pubbliche	847.533,99 €
b imprese controllate	0,00 €
c imprese partecipate	0,00 €
d verso altri soggetti	0,00 €
3 verso clienti ed utenti	188.809,19 €
4 Altri Crediti	873.302,83 €
a verso l'erario	0,00 €
b per attività svolta per c/terzi	140.414,23 €
c altri	732.888,60 €
Totale crediti	3.483.315,16 €

I crediti di funzionamento sono iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili, per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni.

I crediti di funzionamento comprendono anche i crediti che sono stati oggetto di cartolarizzazione (la cessione di crediti pro soluto non costituisce cartolarizzazione). La società consolidata evidenzia crediti con scadenza entro i 12 mesi per Euro 128.409.

La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria per l'Ente consolidante in contabilità finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei crediti di funzionamento.

I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi.

Il Fondo svalutazione crediti corrisponde alla sommatoria, al netto degli eventuali utilizzi, degli accantonamenti annuali per la svalutazione dei crediti sia di funzionamento che di finanziamento. L'ammontare del fondo svalutazione crediti dovrebbe essere, data la metodologia di calcolo dell'accantonamento al fondo stesso di cui ai punti n. 4.20 e n. 4.27, di importo almeno pari a quello inserito nel conto del bilancio.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

	Valore al 31/12/2018
1 Partecipazioni	0,00 €
2 Altri Titoli	0,00 €
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00 €

Disponibilità liquide

	Valore al 31/12/2018
1 Conto di tesoreria	2.951.977,00 €
a Istituto Tesoriere	2.951.977,00 €
b presso Banca d'Italia	0,00 €
2 Altri depositi bancari e postali	267.526,18 €
3 Denaro e valori in cassa	0,00 €
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00 €
Totale disponibilità liquide	3.219.503,18 €

Nel piano dei conti patrimoniale le disponibilità liquide sono articolate nelle seguenti voci:

- Conto di tesoreria, che comprende il conto "Istituto tesoriere/cassiere", nel quale, nel rispetto delle regole della Tesoreria Unica, sono registrati i movimenti del conto corrente di tesoreria gestito dal tesoriere, unitariamente alla contabilità speciale di tesoreria unica presso la Banca d'Italia. In altre parole, per l'ente consolidante, le disponibilità liquide versate nel conto corrente bancario di tesoreria e nella contabilità speciale di tesoreria unica costituiscono un unico fondo, al quale si versa e si preleva;
- Altri depositi bancari e postali;
- Assegni;
- Denaro e valori in cassa.

Ratei e risconti attivi

	Valore al 31/12/2018
1 Ratei attivi	0,00 €
2 Risconti attivi	256,10 €
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	256,10 €

I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424-bis, comma 6, codice civile. I ratei attivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di ricavi/proventi che avranno manifestazione finanziaria futura (accertamento dell'entrata), ma che devono, per competenza, essere attribuiti all'esercizio in chiusura (ad es. fitti attivi).

Le quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione del tempo di utilizzazione delle risorse economiche (beni e servizi) il cui ricavo/provento deve essere imputato.

Non costituiscono ratei attivi quei trasferimenti con vincolo di destinazione che, dovendo dare applicazione al principio dell'inerenza, si imputano all'esercizio in cui si effettua il relativo impiego.

I risconti attivi sono rappresentati rispettivamente dalle quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (liquidazione della spesa/pagamento), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi.

La determinazione dei risconti attivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.

In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi e i costi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati rispettivamente con l'iscrizione di risconti attivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo.

Patrimonio netto

	Valore al 31/12/2018
Fondo di dotazione	16.632.071,56 €
Riserve	-6.666.919,11 €
a da risultato economico di esercizi precedenti	-20.909.423,26 €
b da capitale	5.574.266,44 €
c da permessi di costruire	3.878.728,48 €
d da riserve indisponibili per beni e altre riserve indisponibili	4.789.509,23 € 0,00 €
Risultato economico dell'esercizio	-490.034,84 €

Per la denominazione e la classificazione del capitale o fondo di dotazione dell'ente e delle riserve si applicano i criteri indicati nel documento OIC n. 28 "Il patrimonio netto", nei limiti in cui siano compatibili con i presenti principi.

Per le amministrazioni pubbliche, che, fino a oggi, rappresentano il patrimonio netto all'interno di un'unica posta di bilancio, il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, dovrà essere articolato nelle seguenti poste:

- fondo di dotazione;
- riserve;
- risultati economici positivi o (negativi) di esercizio
- riserve indisponibili

Fondi rischi ed oneri

	Valore al 31/12/2018
1 Per trattamento di quiescenza	0,00 €
2 Per imposte	0,00 €
3 Altri	8.823,00 €
4 fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00 €
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	8.823,00 €

Alla data di chiusura del rendiconto della gestione occorre valutare i necessari accantonamenti a fondi rischi e oneri destinati a coprire perdite o debiti aventi le seguenti caratteristiche:

-natura determinata;

-esistenza certa o probabile;

-ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell'esercizio.

Fattispecie tipiche delle amministrazioni pubbliche sono rappresentate da eventuali controversie con il personale o con i terzi, per le quali occorre stanziare a chiusura dell'esercizio un accantonamento commisurato all'esborso che si stima di dover sostenere al momento della definizione della controversia; la stima dei suddetti accantonamenti deve essere attendibile e, pertanto, è necessario avvalersi delle opportune fonti informative, quali le stime effettuate dai legali.

Trattamento di Fine Rapporto

	Valore al 31/12/2018
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	145,23
TOTALE T.F.R. (C)	0,00

Debiti

	Valore al 31/12/2018
1 Debiti da finanziamento	145,43 €
a prestiti obbligazionari	0,00 €
b verso le altre	
amministrazioni pubbliche	188.497,35 €
c verso banche e tesoriere	0,00 €
d verso altri finanziatori	0,00 €
2 Debiti verso fornitori	0,00 €
3 Acconti	188.497,35 €
4 Debiti per trasferimenti e contributi	1.240.956,52 €
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00 €
b altre amministrazioni pubbliche	361.640,29 €
c imprese controllate	0,00 €
d imprese partecipate	215.542,53 €
e altri soggetti	0,00 €
5 Altri debiti	0,00 €
a tributari	146.097,76 €
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	392.682,21 €
c per attività svolta per c/terzi	64.710,73 €
d altri	25.366,49 €
TOTALE DEBITI (D)	2.183.776,37 €

I debiti sono articolati in:

-Debiti da finanziamento dell'ente: sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell'esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti.

-Debiti verso fornitori (o debiti funzionamento): sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni. La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui passivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei debiti di funzionamento.

La società evidenzia debiti con scadenza entro i dodici mesi per Euro 111.981.

Ratei e risconti passivi

Ratei passivi	77.240,96 €
Risconti passivi	0,00 €
1 Contributi agli investimenti a da altre amministrazioni pubbliche	0,00 €
b da altri soggetti	0,00 €
2 Concessioni pluriennali	0,00 €
3 Altri risconti passivi	0,00 €
TOTALE RATEI E RISCONTI (€)	77.240,96 €

I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424-bis, comma 6, codice civile.

Conti d' Ordine

	Valore al 31/12/2018
1) Impegni su esercizi futuri	472.896,06 €
2) beni di terzi in uso	0,00 €
3) beni dati in uso a terzi	0,00 €
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00 €
5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00 €
6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00 €
7) garanzie prestate a altre imprese	0,00 €
TOTALE CONTI D'ORDINE	472.896,06 €

Devono essere iscritti in calce allo stato patrimoniale e suddivisi nella consueta triplice classificazione: rischi, impegni, beni di terzi, che registrano gli accadimenti che potrebbero produrre effetti sul patrimonio dell'ente in tempi successivi a quelli della loro manifestazione.

Si tratta, quindi, di fatti che non hanno ancora interessato il patrimonio dell'ente, cioè che non hanno comportato una variazione quali-quantitativa del patrimonio, e che, di conseguenza, non sono stati registrati in contabilità generale economico-patrimoniale, ovvero nel sistema di scritture finalizzato alla determinazione periodica della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'ente.

Le "voci" poste nei conti d'ordine non individuano elementi attivi e passivi del patrimonio poiché sono registrate tramite un sistema di scritture secondario o minore (improprio per alcuni Autori) che, perché tale, è distinto e indipendente dalla contabilità generale economico-patrimoniale.

Pertanto, gli accadimenti contabilmente registrati nei sistemi minori non possono in alcun caso costituire operazioni concluse di scambio di mercato ovvero operazioni di gestione esterna che abbiano comportato movimento di denaro in entrata o in uscita (variazione monetaria) o che abbiano comportato l'insorgere effettivo e comprovato di un credito o di un debito (variazione finanziaria).

Lo scopo dei "conti d'ordine" è arricchire il quadro informativo di chi è interessato alla situazione patrimoniale e finanziaria di un ente. Tali conti, infatti, consentono di acquisire informazioni su un fatto rilevante accaduto, ma che non ha ancora tutti i requisiti indispensabili per potersi essere registrato in contabilità generale.

Analisi del conto economico consolidato

Il principio della competenza economica consente di imputare a ciascun esercizio costi/oneri e ricavi/proventi.

La competenza economica dei costi e dei ricavi direttamente conseguenti a operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) è riconducibile al principio contabile n. 11 dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che stabilisce che "l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti)".

I proventi correlati all'attività istituzionale sono di competenza economica dell'esercizio in cui si verificano le seguenti due condizioni:

1. è stato completato il processo attraverso il quale sono stati prodotti i beni o erogati i servizi dall'amministrazione pubblica;
2. l'erogazione del bene o del servizio è già avvenuta, cioè si è concretizzato il passaggio sostanziale (e non formale) del titolo di proprietà del bene oppure i servizi sono stati resi.

I proventi, acquisiti per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'amministrazione, come i trasferimenti attivi correnti o i proventi tributari, si imputano economicamente all'esercizio in cui si è verificata la manifestazione finanziaria (accertamento), qualora tali risorse risultino impiegate per la copertura degli oneri e dei costi sostenuti per le attività istituzionali programmate.

I trasferimenti attivi a destinazione vincolata correnti sono imputati economicamente all'esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati. Per i proventi/trasferimenti in conto capitale, vincolati alla realizzazione di immobilizzazioni, l'imputazione, per un importo proporzionale all'onere finanziato, avviene negli esercizi nei quali si ripartisce il costo/onere dell'immobilizzazione (es. quota di ammortamento).


Gli oneri derivanti dall'attività istituzionale sono correlati con i proventi e i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Per gli oneri derivanti dall'attività istituzionale, il principio della competenza economica si realizza:

- a. per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione di servizi o cessione di beni realizzati. L'associazione può essere effettuata analiticamente e direttamente o sulla base di assunzioni del flusso dei costi;
- b. per ripartizione dell'utilità e funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta associazione. Tipico esempio è rappresentato dal processo di ammortamento;
- c. per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio perché associati a funzioni istituzionali o al tempo, ovvero perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo.

Composizione sintetica per macro classi delle principali voci del conto economico

Macro Classe A - Componenti positivi della gestione	Importo	%
Proventi da tributi	5.285.966,08	68,48%
Proventi da fondi perequativi	25.210,12	0,33%
Proventi da trasferimenti e contributi	1.867.650,34	24,20%
Proventi da trasferimenti correnti	1.867.650,34	24,20%
Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00%
Contributi agli investimenti	0,00	0,00%
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	104.813,79	1,36%
Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00%
Ricavi della vendita di beni	15.561,04	0,20%
Ricavi e proventi della prestazione di servizi	89.252,75	1,16%
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00%
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00%
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00%
Altri ricavi e proventi diversi	435.505,21	5,64%
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	7.719.145,54	100,00%

Macro Classe A - Componenti positivi della gestione




- Proventi da tributi
- Proventi da fondi perequativi
- Proventi da trasferimenti e contributi
- Proventi da trasferimenti correnti
- Quota annuale di contributi agli investimenti
- Contributi agli investimenti
- Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici
- Proventi derivanti dalla gestione dei beni
- Ricavi della vendita di beni
- Ricavi e proventi della prestazione di servizi
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)
- Variazione dei lavori in corso su ordinazione
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
- Altri ricavi e proventi diversi

Macro Classe B - Componenti negativi della gestione	Importo	%
Acquisto di materie prime e/c beni di consumo	47.826,99	0,56%
Prestazioni di servizi	3.980.369,61	46,81%
Utilizzo beni di terzi	763,65	0,01%
Trasferimenti e contributi	1.159.113,53	13,63%
Trasferimenti correnti	1.153.239,25	13,56%
Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00%
Contributi agli investimenti ad altri soggetti	5.874,28	0,07%
Personale	1.909.894,47	22,46%
Ammortamenti e svalutazioni	1.116.104,96	13,13%
Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	23.420,74	0,28%
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	136.573,15	1,61%
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00%
Svalutazione dei crediti	956.111,07	11,24%
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00%
Accantonamenti per rischi	8.823,00	0,10%
Altri accantonamenti	0,00	0,00%
Oneri diversi di gestione	280.337,29	3,30%
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	8.503.233,50	100,00%

Macro Classe C - Proventi ed oneri finanziari	importo	%
Proventi finanziari		
Proventi da partecipazioni	0,00	0,00%
da società controllate	0,00	0,00%
da società partecipate	0,00	0,00%
da altri soggetti	0,00	0,00%
Altri proventi finanziari	2.313,60	-14,44%
Totale proventi finanziari	2.313,60	-14,44%
Oneri finanziari		
Interessi ed altri oneri finanziari	18.333,50	-114,44%
Interessi passivi	18.333,50	-114,44%
Altri oneri finanziari	0,00	0,00%
Totale oneri finanziari	18.333,50	-114,44%
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-16.019,90	100,00%


Macro Classe C - Proventi ed oneri finanziari



- Proventi finanziari
- da società controllate
- da società partecipate
- da altri soggetti
- Totale proventi finanziari
- Interessi ed altri oneri finanziari
- Interessi passivi
- Altri oneri finanziari
- Proventi da partecipazioni
- da società partecipate
- Altri proventi finanziari
- Oneri finanziari
- Totale oneri finanziari

Macro Classe E - Proventi ed oneri straordinari	Importo	%
Proventi straordinari		
Proventi da permessi di costruire	65.063,43	16,02%
Proventi da trasferimenti in conto capitale	262.762,01	64,69%
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	355.313,25	87,48%
Plusvalenze patrimoniali	7.713,00	1,90%
Altri proventi straordinari	0,00	0,00%
Totale proventi straordinari	690.851,69	170,09%
Oneri straordinari	0,00	0,00%
Trasferimenti in conto capitale	284.684,61	70,09%
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00%
Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00%
Altri oneri straordinari	0,00	0,00%
Totale oneri straordinari	284.684,61	70,09%
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	406.167,08	100,00%

Macro Classe E - Proventi ed oneri straordinari



- Proventi straordinari
- Proventi da permessi di costruire
- Proventi da trasferimenti in conto capitale
- Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo
- Plusvalenze patrimoniali
- Altri proventi straordinari
- Totale proventi straordinari
- Oneri straordinari
- Trasferimenti in conto capitale
- Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo
- Minusvalenze patrimoniali
- Altri oneri straordinari
- Totale oneri straordinari

Risultato economico dell'esercizio

Rappresenta la differenza positiva o negativa tra il totale dei proventi e ricavi e il totale degli oneri e costi dell'esercizio. In generale la variazione del patrimonio netto deve corrispondere al risultato economico, salvo il caso errori dello stato patrimoniale iniziale. Il risultato economico consolidato risulta pari ad Euro


-€ 490.034,84

Compensi spettanti ad amministratori e Sindaci delle principali aziende consolidate

Dati di bilancio per verifica TUSP	
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio dipendenti	3
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	0 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	10.768 €

* * *

Il presente bilancio consolidato, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico corrisponde alle risultanze delle scritture contabili della controllante e alle informazioni trasmesse dalle imprese incluse nel perimetro di consolidamento come previsto dal Principio Contabile di riferimento.



27 SET 2019



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Oggetto: Parere su Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale recante : " *Bilancio consolidato 2018 - Individuazione degli enti e società da includere nel gruppo "Comune di Altavilla Milicia" e nel perimetro di consolidamento* "

Il Collegio dei Revisori dei Conti

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale recante : " *Bilancio consolidato 2018 - Individuazione degli enti e società da includere nel gruppo "Comune di Altavilla Milicia" e nel perimetro di consolidamento* " - trasmessa al Collegio dei Revisori attraverso pec:

PREMESSO che il Decreto Legislativo n. 126/2014 ha aggiornato il Decreto legislativo n. 118/2011, disciplinando la predisposizione del bilancio consolidato agli articoli 11 bis e 11 quinquies ed introducendo al medesimo decreto, l'allegato 4/4 ad oggetto "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato";

CONSIDERATO che la normativa sopraindicata prevede che :

- gli enti locali predispongano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate che costituiscono il gruppo amministrazione pubblica;
- a tal fine gli enti capogruppo predispongano due distinti elenchi concernenti:
 - a) gli enti, le aziende, e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
 - b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;
 - c) i due elenchi siano oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;
 - d) l'elenco degli enti compreso nel perimetro di consolidamento sia trasmesso a ciascuno degli enti interessati al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne del gruppo (crediti, debiti, proventi ed oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo);

e) ai sensi dell'articolo 11 bis del D. Lgs n. 118/2011, gli enti adottino lo schema di bilancio consolidato di cui all'allegato 11, costituito dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato a cui siano allegati:

a) la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

RILEVATO che sulla base delle disposizioni sopra richiamate, sono da comprendere nel gruppo dell'Amministrazione pubblica gli organismi strumentali, gli enti strumentali controllati e partecipati, le società controllate e le società a partecipazione pubblica affidatarie dei servizi pubblici locali

CONSIDERATO altresì che:

-al fine della determinazione del perimetro di consolidamento, possono non essere inseriti nell'elenco gli enti-società che rientrano nei casi di "irrelevanza", ovvero quando il bilancio di un componente del gruppo presenta, per i seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economico-finanziaria della capogruppo:

f) totale dell'attivo;

g) patrimonio netto;

h) totale dei ricavi caratteristici

-sono da considerarsi irrilevanti, e quindi non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione in enti/società territoriali inferiori all'1 del capitale degli stessi:

PRECISATO che ai sensi dell'art. 18 del D.lgs 118/2011 e del comma 8 dell'articolo 151 del Decreto Legislativo n. 267/2000, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui lo stesso bilancio fa riferimento;

VISTO l'art. 239 del D.Lgs 267/2000:

VISTO il parere favorevole di Regolarità Tecnico -Contabile espresso dal Dirigente del Servizio Economico Finanziario, Dott. Domenico Camarda, in data 03/09/2019:

ESPRIME



PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale recante :
" Bilancio consolidato 2018 Individuazione degli enti e società da includere nel gruppo "Comune
di Altavilla Milicia" e nel perimetro di consolidamento - trasmessa al Collegio dei Revisori
attraverso pec;


PRESCRIVE

- esercitare il recesso ovvero procedere all'alienazione di tutte le partecipazioni non funzionali agli scopi istituzionali dell'ente ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. (cfr. art. 4, c.1) a norma del quale le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

BAGHERIA, 19/09/2019

IL COLLEGIO DEI REVISORI


Dott. Giuseppe Pagano



Dott. Ignazio Riscili



Dott. Diego Stagnitto



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

f.to Biagio D'Ugo

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to Nunzia Abbinanti

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

Delibera del Consiglio Comunale N° 39/ 2019

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in copia, all'Albo Pretorio *on line* sul sito *web* istituzionale del Comune, per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ al n. _____

Altavilla Milicia, li _____

Il Responsabile dell'Albo Pretorio

Il Segretario Generale

Dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 09/10/2019 perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, l.r. 44/1991;

Altavilla Milicia, li 9 ottobre 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi